



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

All'Organizzazione sindacale CONAPO

OGGETTO: Mancata applicazione da parte dell'INPS dell'art. 1, commi da 98 a 100 della legge 234/2022 (armonizzazione trattamenti di quiescenza dei Vigili del Fuoco con quelli degli altri Corpi dello Stato – cd sei aumenti periodici)

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha comunicato, con nota del 4 aprile u.s. che l'articolo 1, commi da 98 a 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – recependo i progetti di provvedimento normativo sviluppati e sostenuti dal Dipartimento – mira a completare, sotto il profilo previdenziale, il processo di armonizzazione già avviato sul piano retributivo dell'ordinamento del comparto del soccorso pubblico alle categorie di personale della sicurezza-difesa, in ossequio al principio della specificità comune ai rispettivi settori professionali.

Si stabilisce, infatti, l'estensione progressiva al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dall'anno 2022 e successivi fino al completo allineamento a decorrere al 2028, dell'istituto, già vigente per le Forze di Polizia e per le Forze Armate, della maggiorazione della base pensionabile dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio delle Forze di Polizia.

In mancanza e nell'attesa dell'effettivo adeguamento, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze (struttura NoiPA), della configurazione contributiva delle partite stipendiali intestate ai componenti del Corpo nazionale interessati dalla novella, risulta evidente che la segnalazione all'Inps della spettanza del beneficio – effettuata da parte di questa Direzione Centrale nell'ambito degli adempimenti istruttori tesi alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

liquidazione delle prestazioni correlate alla cessazione dal servizio – non garantisce l'attribuzione dei maggiori importi di pensione e buonuscita previsti dal legislatore.

All'esito dei ripetuti solleciti alla struttura del citato Dicastero economico – finanziario deputata alla gestione e alla implementazione della piattaforma dedicata NoiPA, non è stato possibile desumere i tempi realizzativi della lavorazione richiesta in vista dell'aggiornamento dei flussi contributivi telematici afferenti alle competenze retributive del personale del Corpo.

Si è valutato, pertanto, opportuno avviare attività di sviluppo delle procedure automatizzate interne in uso alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, che potranno consentire, pur nelle more dell'adeguamento dei sistemi Mef e fermo restando le prerogative procedurali dell'Inps, la certificazione per quanto di competenza del diritto e della misura della maggiorazione in parola, a brevissimo termine per le unità cessate a decorrere dal 1° luglio 2023 (in fase di prima liquidazione delle prestazioni) e nel medio periodo per le unità cessate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (in fase di quantificazione definitiva secondo le ordinarie tempistiche con riserva di valutare al riguardo la definizione in futuro di canali privilegiati di riliquidazione).

Si fa riserva di fornire ulteriori aggiornamenti circa la tematica in argomento, laddove dovessero pervenire nuovi elementi dai competenti uffici degli enti sopra indicati e resi noti allo scrivente.

Il Capo Ufficio
R. Castrucci